



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con deliberazioni del C.C. n. 132/96 e n. 60 del 29.9.1997)

Capo I
GENERALITA, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - Generalità

1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale che dev'essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza che ne abbiano fatta esplicita richiesta, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

2. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione dev'essere comunicato al Prefetto.

Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma sono dotati di pistola semi automatica calibro 9 x 21 o 7,65, con possibilità di scelta dell'arma più idonea fra quelle anzidette per il personale femminile.

Art. 4 bis - Assegnazione dell'arma

1. Agli addetti al servizio di Polizia Municipale che ne hanno fatto esplicita richiesta, l'assegnazione dell'arma è disposta in via continuativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. a) del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n., 145.

2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di tempo determinato, e comunque il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e munizioni.

3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 5 - Servizi per i quali è consentito il porto dell'arma

1. In considerazione della loro particolarità e dei rischi connessi al loro svolgimento, gli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata, svolgono armati i servizi sotto elencati:

- a) servizi serali e notturni;
- b) servizi di polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di scorta o accompagnamento di persone in stato di fermo di polizia giudiziaria, in stato di arresto o di fermo di identificazione, nel rispetto della normativa vigente;
- c) servizi di vigilanza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai servizi disposti dall'autorità nazionale, provinciale e locale di pubblica sicurezza o da altri pubblici ufficiali, cui gli addetti al servizio di Polizia Municipale sono funzionalmente assegnati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145;
- d) servizi di vigilanza a protezione della casa e del patrimonio comunale;**
- e) servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (come la guardiania, la scorta e il trasporto delle schede o di altro particolare materiale elettorale) ed altri espressamente previsti da leggi, regolamenti o circolari dell'autorità amministrativa o giudiziaria competenti in materia;
- f) servizi attinenti alla vigilanza sulle attività estrattive, sulle discariche e sulla tutela dell'ambiente;
- g) servizi di assistenza in occasione di esecuzioni coattive, di pignoramenti o di ricoveri coatti;
- h) altri servizi per far fronte a particolari ed eccezionali circostanze, previo assenso del Sindaco.

2. Il Comandante del Corpo, valutate le circostanze di tempo e di luogo, può disporre, di volta in volta, che l'effettuazione dei servizi di cui al comma 1° siano svolti senz'armi.

Capo II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 7 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui al precedente articolo 2 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'armi in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di norma senza armi, tuttavia, agli addetti al servizio di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dal territorio comunale per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali sono effettuati di norma senz'armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno dev'essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il Sindaco dà comunicazione sia al Prefetto di Treviso che a quello del luogo in cui il servizio esterno è prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale sono impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Art 10 - Acquisto delle armi e delle munizioni

1. L'acquisto delle armi e delle munizioni, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è disposto con deliberazione della Giunta comunale.

2. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 13, è conservata a cura del responsabile del servizio, unitamente al registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

Art. 11 - Deposito delle armi - Consegnatario

- 1. Essendo il numero delle armi in deposito non superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, non è istituita l'armeria. Le armi e le munizioni sono custodite in appositi armadi metallici corazzati e chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.**
- 2. Le funzioni di consegnatario delle armi in deposito sono svolte dal Comandante del servizio.**
- 3. Le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 12,13,14 e 15.**
- 4. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.**
- 5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.**

Art. 12 - Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni

- 1. Al momento della consegna delle armi e delle munizioni, il consegnatario, le assume in carico nell'apposito registro.**
- 2. Le armi in deposito sono conservate scariche e prive di fondina, nel deposito del comando del Corpo negli armadi di cui al precedente articolo 11.**
- 3. Le munizioni sono conservate in armadi separati..**
- 4. Le chiavi degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal consegnatario.**

Art 13 - Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

- 1. L'ufficio di Polizia è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.**
- 2. I movimenti di prelevamento o di versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.**

Art. 14 - Consegna delle armi e del munizionamento

- 1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento devono sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 13.**
- 2. Fino alla loro restituzione le armi e le munizioni sono custodite a cura e sotto la responsabilità dell'assegnatario nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti in materia.**

Art. 15 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale devono adempiere alle seguenti incombenze:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e delle munizioni;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente ed obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 20 e 21.

2. Il Sindaco, l'assessore delegato o il Comandante del Corpo di Polizia Municipale possono disporre visite di controllo ed ispezioni, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1.

Art. 15 bis - Custodia da parte dell'assegnatario in via continuativa

- 1. E' fatto obbligo agli addetti al servizio di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa di osservare, per la custodia delle armi e delle munizioni nel proprio domicilio, le prescrizioni dell'articolo 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ed in particolare:**
- a) quando l'arma non è sotto il diretto e personale controllo dell'assegnatario dev'essere riposta scarica ed in luogo sicuro non accessibile ad altri, anche se familiari;**
 - b) in luogo separato e con le stesse precauzioni devono essere conservate le munizioni.**

Art. 16 - Doveri del responsabile del servizio o suo delegato

- 1. Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza:**
 - a) la custodia e la conservazione delle armi, delle munizioni, dei registri e delle chiavi a lui date in consegna ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni.

Art. 17 - Denuncia di smarrimento dell'arma o delle munizioni

1. L'assegnatario od il consegnatario, a seconda dei casi, hanno l'obbligo di fare immediatamente denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza o, se questa manchi, al più vicino Comando Carabinieri deho smarrimento o del furto delle armi, di parti di esse o delle munizioni.
2. Copia della denuncia dev'essere custodita, unicamente al registro delle armi e delle munizioni a cura del consegnatario.
3. Del furto o dello smarrimento deve farsi annotazione nel registro delle armi e delle munizioni. Una copia della denuncia viene trasmessa anche al Sindaco, il quale, valutate le circostanze e le eventuali responsabilità, può anche proporre al Prefetto la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, in via temporanea o definitiva.

Art. 17 bis - Modalità per l'assegnazione dell'arma in via continuativa

- 1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta dal Sindaco con singoli provvedimenti dai quali devono rilevarsi:
 - a) le generalità competenti dell'agente;**
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;**
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);**
 - d) il munizionamento in dotazione.****
- 2. Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.**
- 3. Della consegna dell'arma è fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.**
- 4. Dei provvedimenti sia di assegnazione dell'arma in dotazione in via continuativa che di revoca dell'assegnazione viene data immediata comunicazione al Prefetto.**

Art. 18 - Prelevamento e versamento dell'arma e delle munizioni

- 1. L'arma assegnata in via continuativa e le munizioni sono prelevate, previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 17 bis, nel registro di cui al precedente articolo 13. L'arma e le munizioni devono essere immediatamente versate quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.**
- 2. L'arma e le munizioni comunque assegnate devono essere immediatamente versate al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione dal rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.**
- 3. L'arma e le munizioni inoltre, su richiesta del consegnatario, possono essere depositate per la custodia presso il deposito del Comando durante i periodi di congedo, malattia ed altre assenze prolungate dal servizio.**

Art. 19 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

- 1. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito, alla presenza del consegnatario, esclusivamente al Sindaco, all'Assessore delegato ed al responsabile del servizio di Polizia Municipale. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario.**

Capo IV

ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI

Art. 20 - Addestramento

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno o un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo esistenti nell'ambito dei Comuni limitrofi e convenzionati con il Comune.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286 contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale cui è stata assegnata l'arma.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o Comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Art. 21 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Sindaco trasmette al Prefetto copia della disposizione di servizio almeno sette giorni prima della data prevista per le esercitazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento sarà comunicato:
 - a) al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
 - b) al Prefetto, così come disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le norme vigenti in materia di acquisto, detenzione ed uso di armi e munizioni ed in particolare:

- a) la legge 18 aprile 1975, n. 110;
- b) la legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) il decreto ministeriale 4 marzo 1987. n. 145;
- d) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, sarà stata pubblicata all'albo pretorio per la seconda volta a'sensi dell'articolo 97 dello Statuto comunale.

INDICE

Capo I - GENERALITA, NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Generalità
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 4 bis- Assegnazione dell'arma
- Ait. 5 - Servizi per i quali è consentito il porto dell'arma

Capo II - MODALITA E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
- Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Capo III - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

- Art. 10 - Acquisto delle armi e delle munizioni
- Art. 11 - Deposito delle armi - Consegnatario
- Art. 12 - Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 13 - Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni
- Art. 14 - Consegna delle armi e del munizionamento
- Art. 15 - Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 15 bis - Custodia da parte dell'assegnatario in via continuativa
- Art. 16 - Doveri del responsabile del servizio o suo delegato
- Art. 17 - Denuncia di smarrimento dell'arma o delle munizioni
- Art. 17 bis - Modalità per l'assegnazione dell'arma in via continuativa
- Art. 18 - Prelevamento e versamento dell'arma e delle munizioni
- Art. 19 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Capo IV - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI

- Art. 20 - Addestramento
- Art. 21 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Comunicazione del regolamento
- Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 24 - Entrata in vigore

